

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1786</sup> —

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MASSA, ABATERUSSO, BASSO, BARBIERI, BOVA, BRACCO, BRUNALE, BUGLIO, CACCAVARI, CAMOIRANO, CARBONI, CAPITELLI, CHIAMPARINO, DI BISCEGLIE, DI STASI, DUCA, FAGGIANO, GATTO, GIACCO, LABATE, LUMIA, MARIANI, MASELLI, NOVELLI, OLIVERIO, PANATTONI, PARRELLI, PEZZONI, ROSIELLO, ROTUNDO, SABATTINI, SARACENI, SCHMID, SCRIVANI, SINISCALCHI, SOAVE, SALVATI, SODA, SOLAROLI, SPINI, VOZZA**

Norme per il trasferimento a titolo gratuito ai comuni di beni immobili non utilizzati dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere

*Presentata il 4 luglio 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, determinò il trasferimento dei beni dei comuni (o di quelli ad essi trasferiti dagli enti locali ovvero da enti ospedalieri, dagli ospedali psichiatrici e neuro-psichiatrici, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, degli istituti di previdenza) alle unità sanitarie locali.

Dal 1978 ad oggi la riorganizzazione dei servizi sanitari territoriali e la chiusura degli ospedali psichiatrici ha prodotto profonde modificazioni nell'uso dei beni im-

mobili. In molti casi alcune strutture sono state abbandonate in seguito alla riorganizzazione dei servizi e giacciono oggi inutilizzate.

L'utilizzo di tali beni da parte dei comuni è però subordinato all'esborso del valore dell'immobile che già apparteneva al patrimonio comunale e che da questo è stato trasferito in passato, a titolo gratuito, in virtù della legge di riforma sanitaria.

Sembra quindi giusto che tali beni possano ritornare, quando non utilizzati a fini sanitari, al patrimonio comunale del co-

mune sede del bene senza che questo debba pagarne il relativo valore.

L'articolo 1 della presente proposta di legge stabilisce il diritto dei comuni a ricevere gratuitamente il trasferimento dei beni immobili di cui trattasi, elencando le provenienze degli stessi, così da escludere dal trasferimento gratuito dei beni dismessi, posto che ne esistano, che non furono ceduti a fronte di proventi dei patrimoni comunali o degli enti disciolti in seguito alla entrata in vigore della legge n. 833 del 1978.

L'articolo 2 prevede la procedura che deve esser adottata e che può concludersi con il provvedimento del presidente della giunta regionale di trasferimento del bene a titolo gratuito al comune. L'articolo 2 prevede anche la possibilità di iniziativa da parte del sindaco del comune interessato in caso d'inerzia da parte del direttore generale della unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera.

L'articolo 3 prevede l'esenzione fiscale dell'operazione di trasferimento del bene immobile.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Sono trasferiti a titolo gratuito al patrimonio disponibile dei comuni che ne facciano richiesta, i beni immobili inutilizzati appartenenti alle unità sanitarie locali o alle aziende ospedaliere, ad esse trasferiti ai sensi dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e già appartenuti:

*a)* a province o a consorzi di enti locali, e destinati ai servizi igienico-sanitari compresi quelli dei laboratori di igiene e profilassi;

*b)* agli enti ospedalieri, agli ospedali psichiatrici e neuro-psichiatrici, ai centri d'igiene mentale dipendenti dalle province o da consorzi delle stesse o alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB);

*c)* ai comuni e ai loro consorzi e destinati ad usi igienico-sanitari.

### ART. 2.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dall'avvenuto abbandono funzionale del bene da parte dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, il direttore generale comunica al sindaco del comune sede del bene e al presidente della giunta regionale la disponibilità dello stesso.

2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, il sindaco del comune interessato richiede al presidente della giunta regionale, dandone contestuale comunicazione al direttore generale dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera che ha in uso il bene, l'emissione del provvedimento di cui al successivo comma 3.

3. Il presidente della giunta regionale, entro i successivi novanta giorni, qualora l'unità sanitaria locale o l'azienda ospedaliera non abbia formalmente presentato idonea documentazione atta a dimostrare il reimpiego a fini sanitari del bene, provvede all'emissione del provvedimento di trasferimento del medesimo al patrimonio comunale.

ART. 3.

1. Il trasferimento di proprietà disposto con il provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 2 è esente da ogni onere fiscale.